



REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

REGIONE ABRUZZO

GAL GRAN SASSO VELINO

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA
COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA
MISURA 1.2.1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 A VALERE SULLA
SOTTOMISURA 4.1.1

A SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ

Azione 1 (121) "Ammodernamento delle aziende agricole"
DEL PSL GAL GRAN SASSO VELINO



Indice

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | FINALITÀ E MODALITÀ DI ACCESSO | 3 |
| 2. | DESCRIZIONE DELLA MISURA | 3 |
| 3. | OBIETTIVI | 3 |
| 4. | LOCALIZZAZIONE | 4 |
| 5. | BENEFICIARI | 4 |
| 6. | CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | 4 |
| 7. | PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE | 5 |
| 8. | CRITERI E MODALITÀ PER LA DIMOSTRAZIONE DEL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE DELL'AZIENDA PREVISTO DAL PIANO | 5 |
| 9. | CRITERI PER IL CALCOLO DEL REDDITO E DEL VOLUME DI LAVORO AZIENDALE | 5 |
| 10. | PROCEDURE PER IL CALCOLO DEL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE | 5 |
| 11. | INVESTIMENTI AMMISSIBILI | 5 |
| 12. | DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 7 |
| 13. | INTENSITÀ ED ENTITÀ DELL'AUTO | 7 |
| 14. | INDICAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ FINANZIARIA | 7 |
| 15. | ESCLUSIONI E LIMITAZIONI | 7 |
| 16. | PRIORITÀ, CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ SETTORIALI - TERRITORIALI..... | 8 |
| 17. | DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO | 10 |
| 18. | COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE | 10 |
| 19. | PROCEDURE | 10 |
| | 1° FASE: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO | 10 |
| | PUNTO A. – DOMANDA DI AIUTO..... | 10 |
| | PUNTO B. - PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE..... | 10 |
| | PUNTO C. - ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ | 13 |
| | PUNTO D. - VALUTAZIONE E PROPOSTA DI AMMISSIBILITÀ, ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO E PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE ELENCHI..... | 13 |
| | PUNTO E. - PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DELLE DUE GRADUATORIE REGIONALI DELLE DOMANDE AMMISSIBILI, INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DI QUELLI NON AMMISSIBILI | 14 |
| | PUNTO F. - CONCESSIONE CONTRIBUTI E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI | 14 |
| | PUNTO G. - GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO | 15 |
| | 2° FASE: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO | 15 |
| | Domanda di pagamento | 16 |
| | PUNTO H. – ANTICIPAZIONE BENEFICIO | 16 |
| | PUNTO I. – ACCONTO BENEFICIO..... | 16 |
| | PUNTO J. –VARIANTI IN CORSO D'OPERA - VARIAZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI – PROROGHE - | |
| | RECESSO DAGLI IMPEGNI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE..... | 18 |
| | PUNTO K. – CONTROLLI IN LOCO AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1975 DELLA COMMISSIONE DEL 07/12/2006 ARTT. 27 E 28 | 20 |
| | PUNTO L. – ACCERTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO | 20 |
| | 3° FASE: CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI..... | 21 |
| | PUNTO M. – CONTROLLI EX POST (REG. CE N. 1975 DELLA COMMISSIONE DEL 07/12/2006 ART. 31) | 21 |
| | PUNTO N. – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI (REG. CE N. 1975 DELLA COMMISSIONE DEL 07/12/2006 ART. 31) | 22 |
| | PUNTO O. – SANZIONI - IMPEGNI EX POST | 22 |
| | PUNTO P. – DISPOSIZIONI FINALI | 23 |



1. FINALITÀ E MODALITÀ DI ACCESSO

Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della Sottomisura 4.1.1 - Azione 1 – "Ammodernamento delle aziende agricole" prevista dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2007/2013 del GAL GRAN SASSO VELINO approvato con DGR n. 629 del 2/10/2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 77 del 26/10/2012.

La procedura è quella del "Bando aperto – stop and go" che permette di mantenere aperto il bando per un periodo di tempo lungo, al fine di favorire il completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Il bando prevede 2 momenti/step diversi e successivi per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla presente azione; le domande di aiuto potranno essere presentate:

- In occasione del 1° momento/step a partire dal 1° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione;
- In occasione del 2° momento/step a partire dal 80° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 140° giorno successivo alla pubblicazione;

Al termine ogni momento/step sarà predisposta una graduatoria. I momenti/step successivi saranno attivati solo nel caso in cui risultassero non utilizzate tutte le risorse disponibili nel 1° momento/step o nell'ipotesi di rinuncia da parte dei beneficiari e/o d'incremento delle risorse messe disposizione della presente azione.

Il presente bando ha valenza fino al 30/06/2013 ed entro tale data, improrogabilmente, tutte le iniziative dovranno essere concluse e rendicontate.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

Il sostegno alle imprese agricole previsto dall'Azione si attua mediante il finanziamento di investimenti materiali e/o immateriali, che:

- siano finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda agricola, mediante un miglioramento della competitività, con particolare riferimento agli aspetti dell'innovazione tecnologica;
- risultino conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato, con particolare riferimento alle norme riguardanti la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica ed idrica.

In relazione agli obiettivi operativi promossi dal Gal, tale azione sarà destinata, in via prioritaria, al sostegno di investimenti aziendali riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

- Miglioramento processi di produzione/trasformazione nelle imprese che producono produzioni tipiche;
- Investimenti sul processo di produzione per la reintroduzione di varietà autoctone;
- Investimenti per la vendita diretta.

Il sostegno è concesso in riferimento ai prodotti minori, di nicchia e/o prodotti tipici, individuati dalla "Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione" nell'elenco approvato con DH 39 del 08/03/2010 (allegato 1 al presente bando).

3. OBIETTIVI

Il presente bando è finalizzato all'ammodernamento delle aziende agricole già inserite in modo prevalente nella produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1, con lo scopo di accrescerne la competitività e il rendimento globale, in termini di miglioramento sia del rendimento economico, sia della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali.

L'approccio adottato dal Gal mira ad utilizzare le risorse connesse all'attivazione di tale azione per aiutare le imprese impegnate nelle produzioni tipiche e di nicchia e per sostenere l'introduzione dell'innovazione delle aziende agricole, la reintroduzione di varietà autoctone e la valorizzazione in azienda delle produzioni.

L'Azione, pertanto, concorre direttamente al conseguimento dell'obiettivo specifico "Terre di valore" attraverso i tre obiettivi operativi "Qualificazione dei processi di trasformazione", "Sviluppo della filiera breve" e "Reintroduzione di materie prime autoctone" previsti nel PSL del GAL GRAN SASSO VELINO. Essa, inoltre, contribuisce indirettamente anche ad obiettivi specifici ambientali delle Azioni riconducibili all'Asse II del PSR, soprattutto con riferimento alla tutela della biodiversità.

Gli investimenti ammissibili per l'ammodernamento delle aziende agricole perseguono i seguenti obiettivi operativi:

- Incentivare gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- Incentivare le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
- Incentivare investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie, il benessere degli animali;
- Incentivare gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento e il miglioramento qualitativo dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione, della trasformazione e conservazione;
- Incentivare gli investimenti volti a favorire l'instaurazione di filiere "corte", mediante la diffusione della commercializzazione diretta delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- Incentivare investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;



4. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi dovranno essere realizzati sul territorio interessato dal PSL del GAL GRAN SASSO VELINO. L'allegato 2 al presente bando riporta l'elenco dei comuni facenti parte del GAL con le relative macroaree di appartenenza.

Come noto, il PSR individua specifiche priorità territoriali in relazione alle principali filiere agricole di riferimento. In sede di selezione delle domande d'aiuto, pertanto, si terrà debitamente conto di tali priorità territoriali, nel rispetto dei criteri di selezione degli interventi per il PSR Abruzzo 2007-2013, pubblicati sul BURA ordinario n. 44 del 2008.

Inoltre, gli investimenti attuati da aziende agricole situate nelle zone "montane" e "svantaggiate", identificate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE sono supportati da condizioni specifiche di aiuto.

Per le aziende ricadenti in una o più Macroaree, l'individuazione della macroarea di appartenenza sarà determinata da quella con il maggiore R.L.A. calcolato secondo i parametri dei R.L.S. di riferimento comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse. Per le aziende ricadenti parte nelle zone delimitate ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 art. 36, lettera a, punti i, ii e iii e parte in altre Aree la localizzazione aziendale e l'attribuzione della percentuale contributiva sarà determinata dall'area dove insiste il maggiore R.L.A.

Per le aziende ricadenti parte in Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC e Area Vulnerabile ai Nitrati e parte in altre Aree, ai fini dell'attribuzione del punteggio e della priorità, la localizzazione aziendale sarà determinata dall'area dove insiste il maggiore R.L.A.

Per le aziende in parte ricadenti al di fuori dell'area eleggibile, la localizzazione aziendale sarà determinata dall'area dove insiste il maggiore R.L.A. e saranno ammessi interventi esclusivamente ricadenti nella parte aziendale ricompresa in area eleggibile.

5. BENEFICIARI

Beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli nella forma di impresa singola o associata ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, già inseriti in modo prevalente nella produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1

Non possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli e associati che abbiano già beneficiato dei finanziamenti, sulla stessa misura del PSR e siano stati ex bieticoltori in quanto beneficiari del Piano Azione Regionale di Ristrutturazione del Settore Bieticolo – Saccarifero predisposto dalla Regione Abruzzo in attuazione dell'art. 6 del Reg. (Ce) 320/2006.

Gli ex bieticoltori potranno beneficiare degli aiuti del presente bando solo dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione del Piano Azione Regionale di Ristrutturazione del Settore Bieticolo – Saccarifero.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- effettuare investimenti sul territorio del GAL;
- presentare un piano di investimenti coerente con gli obiettivi del bando;
- soddisfare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda;
- impegnarsi alla conduzione dell'azienda oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento e a non apportare modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;
- impegnarsi a non distogliere dal previsto impiego per almeno 5 anni gli investimenti relativi a impianti, macchine, macchinari e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento;

L'impresa/azienda deve:

- essere titolare di partita I.V.A.;
- essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- in caso di società, avere per oggetto sociale l'attività agricola in forma esclusiva;
- in caso di società, almeno un socio e/o amministratore, essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e la durata della società deve essere pari almeno al vincolo degli investimenti;
- essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- avere un livello minimo di dimensione economica aziendale espressa in (U.D.E.) pari a 12 nelle Macroaree "A" e "B" ridotto ad 8 U.D.E. nel caso di aziende condotte da giovani insediati della Misura 1.1.2. Nelle Macroaree "C" e "D" non deve essere inferiore a 6 U.D.E. ridotto ad 4 U.D.E. nel caso di aziende condotte da giovani insediati della Misura 1.1.2;
- essere proprietari o affittuari dell'immobile su cui si realizza l'intervento. Nel caso di affitto, il relativo contratto dovrà prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d'uso ovvero 10 anni per investimenti strutturali e 5 per gli altri investimenti dalla data dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere;
- rispettare i limiti minimi e massimi di spesa previsti;
- rispettare i requisiti comunitari applicabili all'investimento;
- rispettare i vincoli di ammissibilità a livello di O.C.M.;
- presentare una domanda completa della documentazione richiesta;

L'impresa oggetto dell'investimento non deve rientrare tra le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento,



liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

Il richiedente, inoltre, deve:

- dimostrare, al momento della concessione, di essere in possesso di tutti i necessari pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale che deve essere, pertanto, "immediatamente cantierabile" ovvero essere nelle condizioni di consentire l'immediato avvio dei lavori, al momento della sottoscrizione del provvedimento di finanziamento;

La costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l'accesso agli aiuti previsti dal presente bando.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

L'Unità di Dimensione Economica (U.D.E.) è calcolata sulla base dei Redditi Lordi Standard (R.L.S.) derivanti:

- dall'ordinamento produttivo aziendale dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevato dal fascicolo aziendale e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso);
- dalla consistenza zootecnica individuata dalla media delle U.B.A. aziendali dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevata dalla certificazione della A.S.L. di competenza e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso).

Per le aziende di nuova costituzione (ex novo) si terrà conto dell'ordinamento produttivo aziendale delle coltivazioni e della consistenza zootecnica individuata alla data di presentazione della domanda di aiuto comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevato dal fascicolo aziendale e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso).

7. PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

Per ottenere la concessione dell'aiuto deve essere presentato un Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) dal quale emergano le motivazioni degli investimenti programmati anche in relazione agli obiettivi dell'azione. Nel caso di un'azienda costituita sotto forma di società, il P.A.S. viene presentato dall'azienda ed è sottoscritto dal rappresentante legale.

Il P.A.S. deve essere redatto su apposita modulistica allegata (allegato 3 al presente bando).

8. CRITERI E MODALITÀ PER LA DIMOSTRAZIONE DEL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE DELL'AZIENDA PREVISTO DAL PIANO

La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è effettuata attraverso lo strumento del P.A.S. che il beneficiario è tenuto a presentare unitamente alla domanda di aiuto.

Il P.A.S., redatto con l'ausilio della modulistica allegata, dovrà descrivere:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola e gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività aziendali;
- la situazione dell'azienda agricola al termine del periodo di esecuzione del piano;
- i dettagli relativi ai fabbisogni ed ai corrispondenti investimenti, compresa la formazione, servizi di consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è riconosciuto nel caso in cui il P.A.S. proposto evidenzi un incremento del reddito per unità lavorativa; dovrà, inoltre essere verificato un concreto miglioramento in relazione ad:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione/riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;

CON IL PAS SI DEFINIRANNO ANCHE I CRITERI PER IL CALCOLO DEL REDDITO E DEL VOLUME DI LAVORO AZIENDALE OLTRE AL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE

9. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono considerati ammissibili gli investimenti che migliorano il rendimento globale nell'azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Gli investimenti possono riguardare esclusivamente i prodotti minori, di nicchia e/o prodotti tipici elencati nell'allegato 1 al presente bando.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili anche con il miglioramento dell'efficienza energetica (es.: bioedilizia) con riferimento alla filiera lattiero-casearia;



- produzione di colture energetiche dedicate, acquisto di impianti, macchine, macchinari, attrezzature compresi gli impianti per l'auto-produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale e basati sull'impiego di fonti rinnovabili;
- impianti per una migliore gestione delle risorse idriche per le filiere indicate nella presente misura.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali connessi direttamente agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisizione di know-how;
- acquisto di software finalizzato all'investimento;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Il sostegno della presente Azione è concesso per le tipologie di investimento di seguito indicate:

- investimenti di edilizia rurale: costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali anche con il miglioramento dell'efficienza energetica, compresi gli impianti tecnologici, da utilizzare per la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali, per il ricovero delle scorte, il ricovero del parco macchine, compresa la realizzazione di punti vendita all'interno dell'azienda.
- Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali) per razionalizzare i mezzi di produzione aziendali, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza; sono compresi investimenti per l'acquisto di macchine e attrezzature per la produzione in azienda (da materie prime aziendali) e la distribuzione di ammendanti compostati finalizzati alla tutela e al miglioramento della qualità dei suoli e gli impianti per l'auto-produzione di energia basata sull'impiego di fonti rinnovabili.
- Investimenti di natura fondiaria, comprendenti:
 - sistemazioni idraulico-agrarie, drenaggi ed impianti per irrigazione che utilizzano tecnologie per il risparmio idrico, come la realizzazione di laghetti collinari e il ripristino di piccole opere per accumulo di acqua per l'irrigazione (compresi investimenti per il recupero e riutilizzo di acque meteoriche), condotte e pompe di sollevamento (con esclusione delle spese per la ricerca delle fonti idriche di approvvigionamento), nei limiti appresso indicati (cfr. il successivo paragrafo "esclusioni e limitazioni");
 - interventi di miglioramento degli impianti arborei, mediante la riconversione colturale/varietale, ovvero mediante realizzazione di nuovi impianti, per adeguare le produzioni aziendali alle esigenze dei consumatori, alla domanda dei mercati e ridurre i costi di produzione;
 - interventi per il miglioramento dei pascoli e prati-pascoli.
- Investimenti in strutture di protezione delle coltivazioni che prevedono l'utilizzo di meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di fenomeni meteorologici: realizzazione ed ammodernamento di strutture di protezione e relativi impianti tecnologici richiesti dalla tecnica di coltivazione, con esclusione di coperture in plastica;
- Investimenti in strutture per le produzioni integrate e/o biologiche: realizzazione, ammodernamento e/o ristrutturazione di strutture, compresi gli impianti tecnologici, da utilizzare per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti biologici esclusivamente prodotti in azienda.
- Investimenti in strutture per miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali: interventi di adeguamento tecnologico per innalzare il livello degli standard in materia di tutela dell'ambiente con il miglioramento dell'efficienza energetica, di prevenzione degli inquinamenti, compresi gli investimenti per l'ottimale gestione delle deiezioni animali e per il trattamento delle acque di scarico derivanti dalla lavorazione e trasformazione dei prodotti aziendali;
- Sviluppo per l'efficientamento energetico dell'azienda e/o di energie rinnovabili:
 - investimenti finalizzati alla produzione di biomasse da destinare alla produzione di energia, mediante la coltivazione di produzioni arboree ed erbacee dedicate;
 - investimenti per la trasformazione energetica di biomasse (legna da ardere, altri prodotti e residui ligno - cellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole e di trasformazione agro-industriale, colture dedicate di cui al trattino precedente, liquami e reflui zootecnici) prodotte in azienda (per non meno dei 2/3 del fabbisogno) e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua), limitatamente alla copertura dei fabbisogni aziendali (cfr. il successivo paragrafo "esclusioni e limitazioni");
 - investimenti per l'introduzione di sistemi idonei a ridurre i consumi ed a favorire il risparmio energetico.

Interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore (art. 54 del Reg. CE n. 1974/2006)

I lavori in economia ammissibili sono ricompresi in generale nelle tipologie di interventi ammissibili definiti come investimenti di natura fondiaria e di miglioramento agronomico.

Tali investimenti comprendono:

- prestazioni lavorative dell'imprenditore e/o dei coadiuvanti familiari o dipendenti;
- uso di macchine ed attrezzature aziendali;



c. uso di materiali o beni da acquistare.

L'accertamento della regolare esecuzione delle tipologie di interventi riportati ai punti a. e b. secondo le previsioni progettuali e la relativa contabilità redatta in conformità alle tabelle allegate al bando riconosce la spesa sostenuta dal beneficiario anche in assenza di fattura e del relativo pagamento.

Per i prezzi unitari delle singole categorie di lavorazioni in economia occorre fare riferimento, per analogia, a quelli indicati nel prezzario regionale.

A consuntivo, a corredo delle fatture relative ai materiali acquistati, dovrà essere presentata una relazione sottoscritta dall'imprenditore con la indicazione dei lavori effettuati nonché dei mezzi utilizzati e la loro idoneità per la realizzazione di tali lavori.

10. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse finanziarie assegnate dal P.S.L. GAL GRAN SASSO VELINO alla Misura 4.1.1 Azione 1 (121) "Ammodernamento delle aziende agricole" ammontano a € 461.468,80 di spesa pubblica pari a € 748.626,50 di investimenti.

11. INTENSITÀ ED ENTITÀ DELL'AUTO

L'aiuto è erogato sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

L'intensità del contributo pubblico è definita in base alla natura del soggetto proponente (giovani agricoltori al primo insediamento e altri imprenditori agricoli) ed all'ubicazione aziendale (zone delimitate ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 art. 36, lettera a, punti i (zone montane CD), ii (zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane) e iii (indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE), altre zone del territorio regionale, come riportato nel prospetto che segue.

| Zone | Giovani imprenditori insediati della Misura 1.1.2 | Altri beneficiari |
|--|---|-------------------|
| Zone montane e svantaggiate (Direttiva 75/268/CEE) | 60% | 50% |
| Altre | 50% | 40% |

Il limite minimo di spesa ammessa è pari ad € 20.000,00.

Il massimale di investimento ammissibile è pari ad € 50.000,00.

Non saranno considerati ammissibili ad aiuto i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione ai risultati dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri esposti, inferiore ai valori minimi sopra indicati.

Gli aiuti previsti dal presente bando, poiché afferenti all'asse 1 del PSR, non sono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 della Commissione. Il beneficiario per tanto, non è tenuto a comunicare altri eventuali finanziamenti pubblici, in regime "de minimis", percepiti nell'arco dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

12. INDICAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ FINANZIARIA

Per gli interventi l'affidabilità finanziaria del titolare della domanda di aiuto sarà documentata da lettera di referenza bancaria rilasciata da uno o più Istituti di Credito e/o Confidi.

13. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;

- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione, ad esempio per macchine o attrezzature aventi le stesse tecnologie o facenti lo stesso lavoro. Investimenti per la meccanizzazione aziendale dovranno, in ogni caso, dimostrare l'introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Per le coltivazioni arboree sono esclusi i reimpianti a fine ciclo produttivo;
- Non sono ammissibili a finanziamento l'acquisto di macchine, attrezzature, veicoli e autoveicoli per il trasporto dei materiali e delle persone all'esterno dell'azienda agricola;
- Non sono ammissibili a finanziamento l'acquisto di impianti, macchine, macchinari ed attrezzature usate (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali);
- Non sono ammissibili a finanziamento beni mobili e immobili oggetto di contratti di leasing;
- Non è ammesso, ai fini del finanziamento, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o piante annuali;
- Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;



- Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. A tal fine, alle aziende agricole ubicate nell'ambito delle Zone Vulnerabili dai Nitrati, come designate con D.G.R. n. 332 del 21/03/2005 è concesso un sostegno per investimenti atti alla conformazione delle strutture aziendali agli impegni ed ai requisiti previsti dal "Programma di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola" approvato con D.G.R. n. 899 del 07/09/07 ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e dell'art. 92 del D.lgs 03/04/06 n. 152. Tale sostegno è giustificato dalla onerosità degli investimenti occorrenti alla conformazione delle strutture aziendali in relazione alla limitata dimensione fisica ed economica delle aziende stesse. Alle aziende agricole, che presentano nell'ambito del P.A.S., la richiesta di aiuti specifici per conformarsi agli obblighi summenzionati è altresì concedibile, una proroga motivata non superiore ai 36 mesi dalla data del 06/09/2007, termine in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante;
- Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui alla Misura 1.1.2, detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti di cui al Reg. (UE) 1782/03;
- Il sostegno ad investimenti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione può essere accordato anche nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati ad esclusione di interventi che prevedono l'impiego di prodotti biologici;
- Gli interventi aziendali nell'ambito dei sistemi irrigui sono ammessi, in via prioritaria, per la razionalizzazione degli impianti esistenti e con l'obiettivo di conseguire un miglioramento dell'efficienza irrigua ed un risparmio della risorsa idrica; interventi che comportino un aumento delle superfici aziendali irrigate sono consentiti, alternativamente:
 - qualora l'incremento delle superfici irrigate non comporti un aumento dei consumi idrici aziendali, rispetto alla situazione esistente all'atto della presentazione della domanda di aiuto; tale condizione dovrà essere dimostrata, sulla base dell'ordinamento colturale e dei relativi fabbisogni idrici e delle caratteristiche tecniche degli impianti ristrutturati e di nuova realizzazione;
 - nel caso di incremento dei consumi idrici aziendali, alla dimostrazione che il prelievo aggiuntivo risulti compatibile con le disponibilità: nel caso di prelievo da falda, pozzi e/o derivazioni dirette da risorse idriche superficiali, tale dimostrazione dovrà essere basata sulle autorizzazioni aziendali vigenti rilasciate dalle Autorità competenti; nel caso di alimentazione degli impianti irrigui aziendali, tramite apposito attestato rilasciato dall'Ente gestore dell'impianto di adduzione/distribuzione, ai sensi della direttiva 20/60/CEE e delle norme e strumenti nazionali e regionali di recepimento;
- Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto;
- Relativamente agli investimenti immateriali preliminari all'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo il sostegno non è concesso per la partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla Misura 1.3.2 del PSR "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" del P.S.R. (art. 32 Reg. (CE) 1698/05);
- L'aumento della capacità produttiva è comunque ammessa, ad esclusione dei casi riportati di seguito:
 - Qualora un'organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti, finanziati da parte del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni;
 - Le aziende produttrici di latte bovino che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e che non risultano in regola con il pagamento del superprelievo non sono ammesse a contributo. Inoltre, gli investimenti devono comunque essere commisurati alla capacità produttiva in relazione a quote legalmente possedute. Ai fini della verifica delle quote possedute si tiene conto del quantitativo individuale di riferimento di fine periodo senza considerare gli affitti di quota in corso di campagna (cessioni temporanee) di cui all'art. 10 comma 15 della Legge 119/2003.
 - Per il settore viti-vinicolo il sostegno non è concesso per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in quanto tali interventi sono previsti nell'ambito del Reg. (CE) 1493/1999;
 - Per il settore apistico il sostegno non è concesso per l'acquisto di arnie, macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo; autocarri per l'esercizio del nomadismo. Tali interventi sono finanziati nell'ambito dei programmi regionali in attuazione del Reg. (CE) 797/2004;
- l'I.V.A. non è riconoscibile tra le spese ammissibili;
- Sono esclusi dal finanziamento tutte le opere e gli acquisti non realizzati secondo le modalità previste dal presente bando e in particolare gli interventi di edilizia realizzati in economia;
- Non sono consentiti interventi su particelle catastali il cui titolo di conduzione è attestato da contratti di comodato e contratti unilaterali;

14. PRIORITÀ, CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ SETTORIALI - TERRITORIALI

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono emergere dalla domanda:

Criteri Localizzativi, Settoriali, Soggettivi e Oggettivi



| Criteri Localizzativi | Vedi tabella priorità territoriali | Max punti 25 |
|--|---------------------------------------|--------------|
| Macro area con | XXX | Punti 20 |
| Macro area con | XX | Punti 15 |
| Macro area con | X | Punti 6 |
| Macro area senza | X | Punti 0 |
| Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con vincoli ambientali Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati | | Punti 5 |

| Criteri Soggettivi | Max punti 45 |
|---|--------------|
| Giovani imprenditori insediati con la Misura 112 | Punti 40 |
| Imprenditori Agricoli Professionali singoli o associati e, limitatamente ai giovani beneficiari della Misura "B" del P.S.R. 2000/06 negli anni 2005 e nel 2006, in possesso di attestato I.A.P. provvisorio | Punti 15 |
| Altri imprenditori singoli ed associati | Punti 0 |
| Progetti presentati da giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni | Punti 4 |
| Progetti presentati da società con età media dei soci inferiore a 40 anni | Punti 4 |
| Aziende che utilizzano, tra gli addetti, soggetti portatori di handicap | Punti 1 |

| Criteri oggettivi | Max punti 30 |
|---|--------------|
| Con priorità progettuali relativi alle Filiere produttive individuate dalla Misura | Punti 20 |
| Senza priorità progettuali relativi alle Filiere produttive individuate dalla Misura | Punti 10 |
| Senza priorità progettuali relativi alle Filiere produttive non individuate dalla Misura | Punti 0 |
| Per ogni aspetto progettuale individuato nel Piano di sviluppo aziendale (per un massimo di 10 punti) | Punti 2 |

| Priorità Territoriali delle Filiere Produttive individuate: | | | |
|---|-----------------------|-----|-----|
| Filiera Produttiva | Priorità Territoriali | | |
| | B2 | C | D |
| Vitivinicola | XXX | XX | X |
| Olivicola-Olearea | XXX | XXX | X |
| Altre filiere vegetali: | | | |
| – Oleaginose | X | XXX | XXX |
| – Piante officinali e aromatiche | X | XXX | XXX |
| – Produzioni tipiche, legume, tartufi, ecc | X | XXX | XXX |
| Ortofrutticola e pataticola | XXX | X | X |
| Lattiero casearia | XX | XXX | XXX |
| Carni | XX | XXX | XXX |
| Florovivaistica | XXX | XX | X |
| Apistica | X | XXX | XXX |

In caso di parità di punteggio sarà data priorità in ordine d'importanza:

1. alle iniziative presentate dai giovani insediati come imprenditori singoli ed associati con la Misura 112;
2. alle iniziative promosse nelle seguenti zone:
Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati
3. interventi in aziende che seguono sistemi di produzione biologica certificata;
4. richiedente iscritto da un maggior numero di anni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;

Nella Filiera Ortofrutticola sarà data priorità ai progetti:

1. realizzati dagli agricoltori associati alle O.P.;
2. che prevedono investimenti finalizzati alla riduzione delle tecnologie di conservazione basate sull'impiego di sostanze chimiche di sintesi.



15. DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. CE 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione dell'aiuto a seguito di ammissione a finanziamento e si riferiscono:

- all'anticipazione;
- all'acconto;
- al saldo finale.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammessa e finanziata.

16. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503, presso gli organismi a ciò autorizzati (CAA e ARSSA) ove è disponibile il supporto informatico finalizzato alla costituzione, validazione e aggiornamento del Fascicoli aziendali tramite il Portale SIAN, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. A.C.I.U.2005.210 del 20/04/2005 "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – Elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" e successive integrazioni e variazioni.

In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo. Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l'accesso ai contributi previsti dal presente bando.

In assenza di fascicolo aziendale non si potrà procedere alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento (Reg. CE n. 1975/2006) di cui ai successivi articoli.

17. PROCEDURE

1° FASE: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Questa fase comprende i seguenti punti operativi:

- A. Domanda di aiuto;
- B. Presentazione delle domande e documentazione;
- C. Acquisizione delle domande ed Assegnazione per la valutazione di ammissibilità;
- D. Valutazione, Proposta di ammissibilità, Attribuzione punteggio e Predisposizione elenchi;
- E. Predisposizione ed approvazione graduatoria regionale delle domande ammissibili, Individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e Predisposizione ed approvazione dell'elenco di quelli non ammissibili;
- F. Concessione contributi e Tempi di esecuzione dei lavori;
- G. Gestione finanziaria e Monitoraggio;

PUNTO A. – DOMANDA DI AIUTO

Le domande di aiuto costituiscono richiesta di adesione alla Azione del P.S.L. cui fa seguito la verifica della ammissibilità in relazione ai requisiti di accesso e alle priorità previste.

Come già evidenziato, la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è operazione propedeutica alla presentazione di qualunque domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all'avvio di qualunque procedimento amministrativo.

Le domande di aiuto, quindi, devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale e sono condizionate agli esiti dei controlli previsti dal SIGC sul fascicolo stesso.

Il presente Bando sarà pubblicato:

- sul BURA
- sulla bacheca informativa del GAL;
- sugli albi pretori delle Comunità Montane Socie del GAL, dei Comuni ricadenti nell'area Leader di riferimento e degli altri partner del GAL;
- sul sito web del GAL www.galgransassovelino.it, dell'Autorità di Gestione e della Rete Rurale Nazionale;
- per estratto, su almeno un quotidiano ad ampia diffusione regionale.

PUNTO B. - PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

Le domande di aiuto a valere sul presente avviso pubblico possono essere presentate:



- In occasione del 1° momento/step a partire dal 1° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione;
- In occasione di un eventuale 2° momento/step a partire dall' 80° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 140° giorno successivo alla pubblicazione;

Al termine della 1° momento/step sarà predisposta una prima graduatoria, il 2° momento/step sarà attivato solo nel caso in cui risultassero non utilizzate tutte le risorse disponibili nel 1° momento/step o nell'ipotesi di rinuncia da parte dei beneficiari e/o d'incremento delle risorse messe a disposizione della presente azione.

Le domande di aiuto devono essere compilate, rilasciate, stampate e firmate da parte del legale rappresentante del richiedente e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio delle singole domande sul portale SIAN, presentate in formato cartaceo unitamente alla documentazione prescritta, al "GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop. a r.l." Via Mulino di Pile n° 27, 67100 L'Aquila (AQ) a mezzo Raccomandata R.R, anche a mano. Sulla busta, oltre all'indirizzo del mittente, va riportata obbligatoriamente la dicitura "Domanda di adesione P.S.L. – Sottomisura 4.1.1 - Azione 1 (121)", la omessa indicazione non consentirebbe l'individuazione del procedimento di riferimento e quindi l'esclusione della domanda.

Lo sportello al pubblico sarà aperto nei seguenti orari:

| <i>Giorno</i> | <i>Mattina</i> |
|----------------------|-----------------------|
| Lunedì | Ore 10.00- 12.00 |
| Martedì | Ore 10.00- 12.00 |
| Mercoledì | Ore 10.00- 12.00 |
| Giovedì | Ore 10.00- 12.00 |
| Venerdì | Ore 10.00- 12.00 |

I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione della domanda per via telematica sono i CAA o altro soggetto abilitato, che hanno ricevuto da parte del beneficiario un mandato scritto mediante apposito modulo previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN al Responsabile delle Utenze della Regione Abruzzo (allegati al presente bando);

Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla univocamente.

La data di presentazione delle domande di aiuto coincide con la data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio informatico).

Entro il 31-12-2014, improrogabilmente, tutte le iniziative dovranno essere concluse e rendicontate.

Gli investimenti potranno iniziare successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari.

Le richieste di aiuto dovranno essere corredate, pena la decadenza della loro validità, della documentazione riportata nel seguente indice secondo le occorrenze per l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento (in copia unica) e non possono essere integrate:

1. Indice dei documenti trasmessi (Allegato 5 al presente bando);
2. Copia della domanda compilata e rilasciata in via telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante del richiedente con copia del documento di identità in corso di validità;
3. Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) che dimostri il miglioramento del rendimento globale dell'azienda a seguito degli interventi proposti che ponga in evidenza la necessità degli investimenti da realizzare;
4. Autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui il richiedente attesta che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
5. Per gli interventi di edilizia rurale:
 - a. permesso di costruire, provvedimento conclusivo, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Denuncia di Inizio Attività (D.I.A. o Super D.I.A.);



- b. autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A. o D.I.A. e che l'ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori;
- c. attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
- d. parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
- e. dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
6. Per gli impianti irrigui, pozzi artesiani e laghetti collinari:
 - a. relazione, sulla base dell'ordinamento colturale e dei relativi fabbisogni idrici e delle caratteristiche tecniche degli impianti ristrutturati e di nuova realizzazione, per dimostrare che l'incremento delle superfici irrigue non comportino un aumento dei consumi idrici aziendali;
 - b. dimostrazione che il prelievo aggiuntivo risulti compatibile con le disponibilità idriche aziendali;
 - c. concessione di derivazione delle acque superficiali e sotterranee rilasciata dalla Provincia;
 - d. attestato rilasciato dall'Ente gestore dell'impianto di adduzione/distribuzione;
7. Elaborati progettuali e relazione tecnica allegati al permesso di costruire, al provvedimento conclusivo, alla S.C.I.A. o alla D.I.A. e tavole progettuali quotate riportanti le opere edili, il layout e la descrizione dei processi produttivi, gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione, allegare anche i disegni quotati riferiti alla situazione prima dell'intervento;
8. Contabilità preventiva delle opere, elaborato secondo le indicazioni che seguono, che ricomprenda le opere a misura e a preventivo nonché le spese generali:
 - per le opere edili e affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) si deve utilizzare l'elenco regionale dei "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo" (denominato "prezzario A.N.C.E.") in vigore alla data di presentazione della domanda. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario;
 - per le opere riguardanti gli investimenti di natura fondiaria e gli interventi di miglioramento agronomico nelle aziende si deve utilizzare quello regionale in vigore al momento della presentazione della domanda;
 - per le opere a preventivo (opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti specifici e voci non contemplate nel prezzario A.N.C.E.), l'individuazione della spesa dovrà essere fatta sulla base d'offerta contenuta nei preventivi dettagliati di almeno tre ditte concorrenti. Occorre predisporre apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto corredato da relazione tecnico economica, contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non è possibile individuare più fornitori, dichiarazione da parte del richiedente e del tecnico progettista che attesti, dopo una approfondita indagine di mercato, l'impossibilità di rilevare altre ditte concorrenti;
 - le spese generali (investimenti immateriali direttamente connessi all'investimento materiale) non possono superare il 12% degli investimenti materiali e comprendono:
 - a. acquisto di know-how, software, siti internet, brevetti e licenze (al massimo 4% degli investimenti materiali);
 - b. spese di progettazione, consulenze e studi di fattibilità (al massimo 8% degli investimenti materiali) di cui:
 - massimo 6% per le opere edili e gli impianti fissi;
 - massimo 2% per le macchine, i macchinari, gli impianti e le attrezzature;
9. Lettera di referenza bancaria rilasciata da uno o più Istituti di Credito e/o Confidi.
10. Per gli interventi che prevedono la trasformazione dei prodotti ottenuti con metodo biologico, ai sensi del Reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni, certificazione redatta dall'organismo di controllo autorizzato che attesti l'avvio e/o il mantenimento dei metodi di lavorazione biologici ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;
11. Dichiarazione di impegno, come previsto nella Sezione 9 del Fascicolo aziendale, a rispettare nella propria azienda i requisiti di condizionalità, di cui agli articoli 4 e 5 ed agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
12. Dichiarazione di impegno alla conduzione dell'azienda oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e a non apportare modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;
13. Dichiarazione di impegno a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le macchine, i macchinari e le attrezzature, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento;
14. Dichiarazione di non aver beneficiato, per gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, di altri contributi comunitari, nazionali, regionali o comunque pubblici. Le dichiarazioni richieste sono riportate nell'allegato 4 al presente bando.
15. per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre apposita deliberazione dell'organo competente con la quale:



- si richiamano l'atto costitutivo e/o lo statuto nonché gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari;
- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi assistenziali e previdenziali o di non averne l'obbligo;
- 16. Dichiarazione di impegno a rispettare le norme di pubblicità di cui all'allegato VI del Reg. 1974/2006;
- 17. Dichiarazione del Direttore dei lavori o di un tecnico abilitato, per gli investimenti di meccanizzazione aziendale, al fine di dimostrare che l'introduzione delle innovazioni tecnologiche comporta risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- 18. La "regolarità contributiva" può essere auto dichiarata. Il GAL si riserva di accertare la veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

Gli elaborati progettuali e la relazione tecnica indicati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici e dalla ditta richiedente.

La documentazione a corredo della domanda e quella presentata prima della concessione del contributo deve essere in corso di validità alla data di presentazione degli stessi.

I documenti elencati nel presente articolo sono ritenuti essenziali e pertanto la mancata presentazione degli stessi nei termini stabiliti dal presente bando comporta l'automatica inammissibilità della domanda di aiuto.

PUNTO C. - ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ

Le domande di aiuto ricevute in forma cartacea dal GAL GRAN SASSO VELINO, dopo essere state protocollate e codificate, saranno sottoposte ad a verifica di ricevibilità. L'esame di ricevibilità delle domande pervenute è affidata al Responsabile Amministrativo del GAL GRAN SASSO VELINO.

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- presentate in data antecedente a quella prevista, ovvero oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo;
- con mancata o errata indicazione del CUAA;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- prive della documentazione richiesta;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN.

Dell'esclusione sarà data espressa comunicazione al soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

ERRORI PALESI

In caso di errori palesi o sanabili, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione.

Si considerano palesi o sanabili i seguenti errori:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, ecc.), salvo quelli che determinano la non ricevibilità;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, eventualmente risultanti da verifiche di coerenza (errori aritmetici, discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda, discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa, ecc.) salvo quelli che determinano la non ricevibilità.

Non sono considerati errori palesi o sanabili:

- errata o mancata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla copia cartacea della domanda di aiuto;
- assenza di copia del documento di identità del richiedente;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale.

Gli errori palesi o sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 10 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda cartacea al GAL.

PUNTO D. - VALUTAZIONE E PROPOSTA DI AMMISSIBILITÀ, ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO E PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE ELENCHI

Successivamente al termine di presentazione delle domande di aiuto in forma cartacea, Il GAL GRAN SASSO VELINO nominerà gli istruttori che saranno responsabili delle procedure di valutazione di ammissibilità delle singole domande di aiuto. Della nomina sarà data espressa comunicazione al soggetto richiedente l'aiuto ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Per le domande valutate ricevibili si procederà con l'istruttoria di ammissibilità.



Non saranno ritenute ammissibili le domande che non supereranno il controllo amministrativo volto a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'art. 26 del reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nel PSR 2007 – 2013 della Regione Abruzzo e nel presente bando.

Il lavoro di istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto presentate prevede:

per i progetti a carattere materiale

- sopralluogo (visita in situ) presso il destinatario degli aiuti/contributi per l'esame della situazione iniziale, in fase di istruttoria della domanda di aiuto, e successivo per verificare la realizzazione del progetto sulla base della documentazione presentata;
- l'esame degli elaborati progettuali presentati e dei computi metrici estimativi e consuntivi così come richiesto dal bando;
- l'esame delle autorizzazioni richieste dal bando (in merito al rispetto dei vincoli urbanistici, paesistici, sanitari, ambientali, ecc)
- la verifica della congruità dei costi e della loro ammissibilità;
- l'esame della relazione di fattibilità tecnico-economica per la domanda di aiuto;
- la richiesta di eventuali integrazioni in funzione di particolari esigenze tecniche e/o amministrative;

per i progetti a carattere immateriale

- l'esame del progetto e della relativa analisi dei prezzi;
- la verifica dell'ammissibilità dei costi e della loro ammissibilità rispetto all'analisi dei prezzi;
- l'esame della relazione di fattibilità tecnico-economica per la domanda di aiuto e della relazione di chiusura lavori per la domanda di pagamento;
- la richiesta di eventuali integrazioni in funzione di particolari esigenze tecniche e/o amministrative;

La fase istruttoria si concluderà con la redazione da parte dell'istruttore incaricato di un verbale di istruttoria che determinerà l'ammissibilità o inammissibilità della domanda di aiuto, il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi, il contributo concedibile, le motivazioni che hanno causato la non ammissibilità parziale o totale della domanda valutata.

PUNTO E. - PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DELLE DUE GRADUATORIE REGIONALI DELLE DOMANDE AMMISSIBILI, INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DI QUELLI NON AMMISSIBILI

Terminata la fase istruttoria, Il GAL GRAN SASSO VELINO predisporrà e approverà la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi e priorità, definendo quelle finanziate totalmente, parzialmente e non finanziate in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Nell'impossibilità di finanziare l'ultima domanda d'aiuto in graduatoria si procederà al suo finanziamento parziale.

Relativamente alle domande non ammesse, la struttura destinataria forma un elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione e stabilisce le forme e i tempi dell'eventuale riesame.

La struttura destinataria comunica ai beneficiari l'esito dell'istruttoria delle domande di aiuto ammesse o l'eventuale richiesta di documentazione integrativa per il riesame delle domande di aiuto non conformi. In tale caso, la struttura destinataria comunica ai beneficiari l'esito del riesame e stabilisce un termine per il ricevimento della documentazione integrativa.

I richiedenti non ammessi potranno presentare nuova domanda di aiuto in occasione dell'eventuale 2° momento/step previsto dal presente bando

PUNTO F. - CONCESSIONE CONTRIBUTI E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Dopo avere approvato la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo e finanziate, il GAL GRAN SASSO VELINO comunicherà l'esito dell'istruttoria a tutti i soggetti richiedenti l'aiuto ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Alle ditte ammesse a finanziamento, ne sarà data comunicazione con Raccomandata A/R. Entro dieci giorni dalla ricezione, con Raccomandata A/R, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, dovrà confermare al GAL la volontà di attuare l'intervento sottoscrivendo e rinviando l'apposita dichiarazione allegata alla comunicazione.

Saranno allegati al provvedimento di concessione lo schema della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'erogazione dell'anticipazione, con l'elenco dei soggetti autorizzati al rilascio delle polizze stesse, la modulistica per la rendicontazione delle opere e le modalità ammissibili di pagamento come previsto dalla D.G.R. n. 1035 del 29/10/07.

Il provvedimento di concessione, oltre gli aspetti specifici, conterrà almeno i seguenti impegni ed obblighi per il beneficiario:

1. concludere tutte le attività/operazioni finanziate entro i termini previsti nel progetto approvato e nel provvedimento la concessione del finanziamento da parte del GAL;
2. fornire i dati relativi necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;



3. inviare al GAL, ed alle scadenze fissate, l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, corredata da copia conforme all'originale della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate, comprensiva delle quietanze di pagamento, per il successivo inoltro all'Organismo Pagatore;
4. costituire e conservare il fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice della domanda di aiuto che sarà comunicato dal GAL successivamente all'atto della prima immissione delle operazioni nel sistema di monitoraggio;
5. comunicare al GAL, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle attività cofinanziate, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
6. custodire in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento dalla competente Misura del PSL. Al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà avvenire almeno fino a tre anni successivamente alla conclusione del PSR. In particolare, dovranno essere custoditi gli originali della documentazione amministrativa e contabile (gare, progetti, impegni, liquidazioni, documentazione di spesa e relativi pagamenti, ecc);
7. inviare al GAL, unitamente al rendiconto dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, una relazione tecnica delle stesse accompagnata dall'attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero dall'attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti;
8. garantire alle strutture competenti del GAL, di AGEA, della Regione, dei servizi ispettivi della Commissione europea, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanziamento dal PSL;
9. restituire ad AGEA le somme percepite non riconosciute ammissibili (dal GAL, da AGEA, dalla Regione, dallo Stato, dalla UE), maggiorate degli interessi legali;
10. garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
11. utilizzare in modo evidente il logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg (CE) 1974/2006.

Dalla data di ricezione di notifica della concessione decorreranno i termini per l'esecuzione degli interventi.

Gli interventi oggetto del finanziamento dovranno essere ultimati, fatturati, pagati e rendicontati, completi delle eventuali autorizzazioni finali prescritte, entro 10 mesi dalla data di ricezione della notifica per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere edili e 6 mesi per interventi di solo acquisto di macchine e attrezzature agricole;

Comunque tutte le operazioni dovranno essere completate e rendicontate entro e non oltre 6 mesi per l'acquisto di macchine od attrezzature agricole, 12 mesi per la realizzazione di opere edili. Il Gal, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere proroghe ai termini stabiliti se debitamente motivate sulla base dei tempi massimi a disposizione per le liquidazioni.

Il termine ultimo rimane comunque fissato entro e non oltre il 31-12-2014.

Il mancato rispetto di questi termini comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

La graduatoria, l'elenco delle domande ammissibili, di quelle finanziabili e di quelle non ammissibili saranno pubblicate sul sito web del GAL.

PUNTO G. - GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO

Il GAL provvederà alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla Misura dal P.S.L. e al monitoraggio del programma

2° FASE: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (A.G.E.A.) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione Abruzzo dopo gli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con A.G.E.A.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata utilizzando i modelli predisposti di concerto con A.G.E.A.

I beneficiari della Misura 4.1.1 Azione 1 (121) possono, successivamente alla concessione, richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di acconto in corso d'opera e di saldo finale secondo le seguenti modalità:

- concessione di un anticipo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, in conformità all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15/12/2006,
- erogazione di acconto in corso d'opera per un importo massimo del 50% del contributo spettante a seguito dell'accertamento parziale delle opere realizzate pari al 70% dell'intero investimento;
- liquidazione del saldo del contributo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti.

Per investimenti d'importo totale inferiore a € 20.000,00 si farà luogo solo al saldo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti con esclusione dell'anticipo e dell'acconto del contributo.

Per ottenere la liquidazione dell'anticipo, dell'acconto o del saldo dell'aiuto il beneficiario deve presentare una apposita domanda di pagamento



I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande di pagamento per via telematica sono i CAA o altro soggetto abilitato, che hanno ricevuto da parte del beneficiario un mandato scritto mediante apposito modulo, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN al Responsabile delle Utenze della Regione Abruzzo;

Domanda di pagamento

Questa fase comprende i seguenti punti operativi:

- H. Anticipo;
- I. Acconto;
- J. Varianti in corso d'opera - Variazioni della destinazione d'uso – Parziale esecuzione dei lavori – Proroghe – Recesso dagli impegni – Cause di Forza maggiore;
- K. Controlli in loco;
- L. Accertamento finale e Liquidazione del saldo.

PUNTO H. – ANTICIPO

I beneficiari potranno richiedere un anticipo sul contributo concesso. La domanda di pagamento dovrà essere compilata, rilasciata, stampata e firmata da parte del legale rappresentante del richiedente e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio della domanda sul portale SIAN, presentata in formato cartaceo unitamente alla documentazione prescritta, al "GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop. a r.l." Via Mulino di Pile, 27 – 67100 L'Aquila (AQ) a mezzo Raccomandata A.R. o anche brevi manu. Sulla busta, oltre all'indirizzo del mittente, va riportata obbligatoriamente la dicitura "Domanda di adesione P.S.L. – Sottomisura 4.1.1 - Azione 1 (121)", la omessa indicazione non consentirebbe l'individuazione del procedimento di riferimento.

La documentazione che il beneficiario dovrà produrre al GAL è la seguente:

- Copia della domanda compilata e rilasciata in via telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante del beneficiario con copia del documento di identità in corso di validità;
- Indice dei documenti trasmessi;
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario dell'avvenuto inizio dei lavori e/o degli acquisti con indicazione della data di inizio degli stessi;
- nel caso di opere strutturali ed infrastrutturali, la documentazione probatoria dell'inizio dei lavori;
- fidejussione bancaria o assicurativa in favore dell'A.G.E.A. – via Palestro n. 81 – Roma di importo corrispondente al 110 % dell'importo anticipato
- autodichiarazione dell'iscrizione camerale.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre 1 mese dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

La struttura tecnico-amministrativa del GAL, con personale differente rispetto a quello impegnato nella fase di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, effettuate le verifiche di propria competenza, istruisce le domande di pagamento relative agli anticipi valutandole ammissibili o non ammissibili, riportando le motivazioni della non ammissibilità. Con delibera del C. di A., il GAL determina le liquidazioni delle anticipazioni e le inoltra all'Autorità di Gestione del PSR.

Sulle domande ammesse al pagamento, L' Autorità di Gestione del PSR curerà le successive fasi relative ai controlli in loco, revisione, autorizzazione al pagamento, alla compilazione e trasmissione degli elenchi di liquidazione ad AGEA.

In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

PUNTO I. – ACCONTO

I beneficiari potranno richiedere un acconto sul contributo concesso, per investimenti superiori a € 10.000,00. La domanda di pagamento dovrà essere compilata, rilasciata, stampata e firmata da parte del legale rappresentante del richiedente e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio della domanda sul portale SIAN, presentata in formato cartaceo unitamente alla documentazione prescritta, al "GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop. a r.l." Via Mulino di Pile, 27 – 67100 L'Aquila (AQ) a mezzo Raccomandata A.R. o anche brevi manu. Sulla busta, oltre all'indirizzo del mittente, va riportata obbligatoriamente la dicitura "Domanda di adesione P.S.L. – Sottomisura 4.1.1 - Azione 1 (121)", la omessa indicazione non consentirebbe l'individuazione del procedimento di riferimento.

La documentazione che il beneficiario dovrà produrre al GAL è la seguente:

1. Indice dei documenti trasmessi;



2. Copia della domanda compilata e rilasciata in via telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante del beneficiario con copia del documento di identità in corso di validità;
3. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
4. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
5. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico;
6. Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
7. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
8. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
9. Fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;
10. Giustificativi di pagamento (copia assegni, bonifici bancari) o estratto conto bancario da un conto intestato al beneficiario.
11. Lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della dizione "nuova di fabbrica" per le macchine ed attrezzature, **escluso pagamento in contanti per somme superiori a 200,00 €**;
12. Autodichiarazione relativa alla Regolarità Contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228) per tutte le ditte che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere e della ditta beneficiaria;
13. Autocertificazione di regolarità contributiva";
14. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
15. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
16. Elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello A);
17. Autocertificazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazione);
18. Eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;

Le domande di pagamento per la richiesta di acconti potranno essere presentate solo se residuano almeno 150 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione e rendicontazione degli interventi.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti verrà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevedrà la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Gli acconti in corso d'opera potranno essere erogati, in funzione dell'avanzamento della realizzazione dell'operazione comprovata da spese effettivamente sostenute.

La struttura tecnico-amministrativa del GAL, con personale differente rispetto a quello impegnato nella fase di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, istruirà le domande di pagamento dell'acconto valutandole ammissibili o non ammissibili, riportando le motivazioni della non ammissibilità.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario avrà l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che verrà ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accertamento.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione dei contributi.

Il GAL, con delibera del C. di A. determinerà le liquidazioni dei contributi spettanti e le inoltrerà all'Autorità di Gestione del PSR.



Sulle domande ammesse al pagamento, L' Autorità di Gestione del PSR curerà le successive fasi relative ai controlli in loco, revisione, autorizzazione al pagamento, alla compilazione e trasmissione degli elenchi di liquidazione ad AGEA.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare esclusivamente, le seguenti modalità di pagamento:

- bonifico o ricevuta bancaria (Riba) da un proprio conto intestato. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione;
- assegno circolare o bancario sempre da un conto intestato al beneficiario, non trasferibile;
- bollettino postale documentato dalla ricevuta postale;
- vaglia postale documentato dalla ricevuta del vaglia postale.

Il bollettino e il vaglia postale possono essere ammessi a condizione che le operazioni siano effettuate tramite conto corrente postale, intestato al beneficiario.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un ~~unico~~ conto corrente bancario o postale e riportare il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo), le stesse vanno documentate dall'estratto del conto corrente in originale dal quale risulta l'avvenuta trascrizione dell'operazione.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Nel caso di richiesta del riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità.

I beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altro documento avente forza probatoria equivalente, sulle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, va riportata la dicitura: "Progetto cofinanziato dal PSR Abruzzo 2007 – 2013, Fondo FEASR; Asse 4 – Leader, PSL GAL GRAN SASSO VELINO; Misura 1.1; Azione 1 (121); Operazione/Progetto _____"

PUNTO J. – VARIANTI IN CORSO D'OPERA - VARIAZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO - PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI – PROROGHE - RECESSO DAGLI IMPEGNI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera dovranno essere richieste al GAL. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta in sede di variante.

Documentazione da produrre per la variante richiesta:

- Domanda di variante;
- Indice dei documenti trasmessi;
- Relazione esplicativa della nuova progettualità;
- Nuovo P.A.S. per dimostrare il nuovo rendimento globale dell'azienda;
- Tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione della variante;
- Quadro di riscontro delle opere concesse con quelle di variante;
- Elaborati grafici modificati;
- Contabilità delle opere redatto secondo le indicazioni riportate per la concessione del beneficio;
- Nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completa della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato;

Si specifica che sono considerate varianti al progetto soltanto:

- cambio di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

Le varianti richieste in funzione della loro ammissibilità sono subordinate alla verifica che la modifica proposta non vada a falsare la collocazione del progetto nella graduatoria rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante richiesta non potrà portare all'aumento del contributo concesso.

Le varianti saranno esaminate dal GAL che notificherà alla ditta l'ammissibilità della variante unitamente al nuovo quadro economico e alla contabilità revisionata o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego;

La non ammissibilità della variante richiesta o la mancata presentazione della variante comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.



Non verranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori relativi ad aspetti di dettagli e soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del costo dell'opera al netto della voce spese tecniche.

Variazioni della destinazione d'uso

Eventuali variazioni della destinazione d'uso, nei periodi di riferimento dei vincoli di destinazione delle opere beneficiarie del contributo, dovranno essere preventivamente comunicate al GAL ed autorizzate;

Il GAL, previa istruttoria e delibera del C. di A., a mezzo raccomandata A.R. notificherà alla ditta, e per conoscenza all'Autorità di Gestione del PSR, l'ammissibilità della variazione della destinazione d'uso o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego.

La mancata comunicazione della variazione d'uso comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore come previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali.

Parziale esecuzione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovranno riscontrare la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sarà riscontrato che i lavori eseguiti non costituiranno un lotto funzionale, saranno avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti sarà considerato funzionale sarà possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.

Proroghe

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse per cause di forza maggiore.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL entro i sessanta (60) giorni consecutivi e precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori. Il GAL, previa istruttoria, concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 giorni consecutivi dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL a seguito dell'esito dell'istruttoria e previa deliberazione del C. di A., comunicherà a mezzo raccomandata A.R. o pec la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori, oppure in caso di esito negativo i motivi che hanno determinato la non concessione della proroga unitamente alle modalità, i modi e i termini di legge per gli eventuali ricorsi.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 mesi compatibilmente con i tempi massimi a disposizione per le liquidazioni.

Recesso dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda sarà possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso dagli impegni assunti, che dovrà essere presentato dal beneficiario al GAL, comporterà automaticamente la rinuncia volontaria al contributo concesso.

Non è ammesso il recesso nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. Il recesso non è, altresì, consentito qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso dagli impegni e la conseguente automatica rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate di seguito).

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.



PUNTO K. – CONTROLLI IN LOCO AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1975 DELLA COMMISSIONE DEL 07/12/2006 ARTT. 27 E 28

I pagamenti potranno essere effettuati in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata dalla documentazione di rendicontazione. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non potranno essere riconosciuti ai fini della liquidazione

La Regione Abruzzo su delega dell'OP AGEA effettuerà, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006, dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione. I controlli in loco, con sopralluogo aziendale, da parte di personale dei Servizi competenti dei controlli saranno eseguiti su un campione di almeno il 5% dei progetti beneficiari dei provvedimenti di concessione mediante il quale si verificherà il diritto al contributo.

I controlli in loco saranno espletati prima dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e prevedono i seguenti controlli:

- Verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria e l'ammissibilità a finanziamento;
- Verifica, nel caso di giovani agricoltori, del requisito di primo insediamento;
- Presa d'atto dei dati rilevabili dal fascicolo aziendale e riscontro con i dati al momento della domanda (la verifica dell'effettiva presenza in azienda delle coltivazioni, degli allevamenti, delle strutture inserite nei cicli produttivi e delle macchine e attrezzature è rinviata alla struttura che ha proceduto alla validazione del fascicolo aziendale);
- Verifica documentale delle opere ammesse a finanziamento e realizzate in fase di controllo.

L'esito del controllo in loco verrà riportato in un verbale che sarà inviato alle strutture amministrative competenti.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento del beneficiario a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

PUNTO L. – ACCERTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO

A conclusione dei lavori il beneficiario potrà presentare domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica di seguito elencata.

la domanda di pagamento dovrà essere compilata, rilasciata, stampata e firmata da parte del legale rappresentante del richiedente e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, entro 10 giorni lavorativi dal rilascio della domanda sul portale SIAN, presentata in formato cartaceo unitamente alla documentazione prescritta, al "GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Coop. a r.l." Via Mulino di Pile n° 27 -67100 L'Aquila (AQ) a mezzo Raccomandata A.R. o brevi manu. Sulla busta, oltre all'indirizzo del mittente, va riportata obbligatoriamente la dicitura "Domanda di adesione P.S.L. – Sottomisura 4.1.1 - Azione 1 (121)", la omessa indicazione non consentirebbe l'individuazione del procedimento di riferimento e quindi l'esclusione della pratica.

La documentazione che il beneficiario dovrà produrre al GAL è la seguente:

- 1) Indice dei documenti trasmessi;
- 2) Copia della domanda compilata e rilasciata in via telematica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante del beneficiario con copia del documento di identità in corso di validità;
- 3) certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
- 4) consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
- 5) relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
- 6) disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
- 7) layout dei processi di lavorazione realizzati;
- 8) certificato di agibilità o autodichiarazione del progettista dell'opera realizzata;
- 9) autorizzazioni sanitarie;
- 10) autorizzazione del Comune competente per l'apertura del punto vendita aziendale;
- 11) dichiarazione di inizio attività;
- 12) affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
- 13) bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
- 14) elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
- 15) certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- 16) certificazione dei collaudi dei sistemi produttivi e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale;



- 17) fatture attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate e relative modalità di pagamento (copia assegni, bonifici, ecc ...);
- 18) lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- 19) Autodichiarazione di Regolarità Contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), della ditta richiedente e per tutte le ditte che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere e della ditta beneficiaria che attesti il rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali;
- 20) per le aziende non assuntrici di manodopera "Autocertificazione di regolarità contributiva"
- 21) autodichiarazione di essere in regola con gli obblighi assistenziali e previdenziali o di non averne l'obbligo;
- 22) certificato di regolarità contabile, ai sensi della L.R. del 27/06/1986, n. 22 - solo per le società; redatto da un professionista iscritto al registro dei Revisori Contabili o se previsto dallo statuto, dal Collegio Sindacale della società stessa;
- 23) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- 24) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
- 25) elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello A);
- 26) confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (Modello B);
- 27) Autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
- 28) eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;

La struttura tecnico-amministrativa del GAL, con personale differente rispetto a quello impegnato nella fase di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, istruisce le domande di pagamento del saldo valutandole ammissibili o non ammissibili riportando le motivazioni della non ammissibilità.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accertamento.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo.

Il GAL, con delibera del C. di A. determinerà le liquidazioni del contributo spettante e le inoltrerà all'Autorità di Gestione del PSR.

Sulle domande ammesse al pagamento del saldo finale, l'Autorità di Gestione del PSR curerà le successive fasi relative ai controlli in loco, revisione, autorizzazione al pagamento, alla compilazione e trasmissione degli elenchi di liquidazione ad AGEA.

Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto da AGEA previa richiesta da parte dell'Autorità di Gestione del PSR e a seguito di accertamento finale delle opere e liquidazione del contributo.

3° FASE: CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

PUNTO M. – CONTROLLI EX POST (REG. CE N. 1975 DELLA COMMISSIONE DEL 07/12/2006 ART. 31)

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato. Nel periodo "ex post" l'Autorità di Gestione del PSR effettua controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari.

L'attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuata dall'Organismo Pagatore (A.G.E.A.);

L'Autorità di Gestione del PSR comunicherà all'A.G.E.A. eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto al PSR ed al bando;



L'estrazione del campione e l'esecuzione dei controlli in loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti saranno attuati dall'Autorità di Gestione del PSR per delega dell'Organismo Pagatore (A.G.E.A.).

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento del beneficiario a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

PUNTO N. – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI (REG. CE N. 1975 DELLA COMMISSIONE DEL 07/12/2006 ART. 31)

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità si procederà alla pronuncia di decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

In applicazione di quanto stabilito dall'art.30 del Regolamento CE n°65/2011, se l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento supera l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento di oltre il 3 %, all'importo stabilito erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

La Giunta Regionale, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi.P.A.F.) del 21 marzo 2008, adotta un provvedimento che riassume, per ciascuna misura/azione, gli impegni previsti nelle schede misura del bando, e stabilisce le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.

PUNTO O. – SANZIONI

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti.

- In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;
- In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR per importi superiori a 51,65 Euro;
- In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;
- L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma c della Legge 898/86, il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- La procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
 - la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
 - il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
 - le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ai limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Impegni ex post

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e di quanto indicato nel PSR è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, negli anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo (5 anni gli investimenti relativi a impianti, macchine, macchinari e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali), modifiche sostanziali che:

- a. ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;



- b. siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

PUNTO P. – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

Per tutta la documentazione e i dati presentati dai richiedenti ed acquisiti agli atti della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, si applica il D.lgs 196 del 30/06/2009 relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.